



Identificativo: SS941212003BAA
Data: 12-12-1994
Testata: IL SOLE 24 ORE
Riferimenti: INCHIESTE

Per registrare le prestazioni occorre il via libera dell'artista

Interpreti piu' garantiti

Gianfranco Dragotti

In passato la normativa italiana sul diritto d'autore (legge 633/41) annoverava, tra i diritti spettanti all'autore, quello di commercializzazione, inteso come la messa in circolazione dell'opera e degli esemplari della stessa a scopo di lucro.

Con la nuova normativa si fa, invece, riferimento a un diritto di distribuzione che ricomprende non soltanto la messa in commercio, ma anche il porre in circolazione o, comunque, a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo e a qualsiasi titolo, l'opera e i suoi esemplari. A questa nuova formulazione del diritto si aggiungono poi il diritto esclusivo di noleggio e di prestito, che vengono specificamente regolamentati. Oltre a queste, che possono essere considerate innovazioni di carattere generale, ve ne sono altre piu' specifiche.

Autori. Per quanto riguarda gli autori, questi non soltanto vedono riconosciuto esplicitamente il diritto esclusivo e, quindi, la facolta' di autorizzare il noleggio e il prestito di esemplari dell'opera da parte di terzi, diritto che non si esaurisce con la vendita o la distribuzione dell'originale o di copie dell'opera, ma anche quello di ottenere una specifica equa remunerazione proprio per il noleggio dell'opera.

Produttori. Viene stabilita una netta distinzione tra due categorie che in precedenza venivano accomunate sotto la dizione piu' generica di produttore, vale a dire:

- * produttori di fonogrammi;
- * produttori di opere cinematografiche e audiovisive.

I primi, oltre a mantenere il diritto esclusivo di riprodurre e distribuire il fonogramma, acquisiscono anche il diritto esclusivo, inteso separatamente dal precedente, di effettuazione diretta di noleggio e di prestito oppure di concedere la relativa autorizzazione a terzi. Pertanto, una casa discografica, che produce dischi e audiodischi ha:

- * il diritto esclusivo della loro produzione e distribuzione;
- * il diritto esclusivo e indipendente dal precedente di effettuare direttamente e dare a terzi l'autorizzazione per il noleggio e/o il prestito dei suddetti fonogrammi.

I secondi, ossia i produttori di opere cinematografiche e audiovisive, sono a loro volta titolari:

- * del, diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta delle opere di loro produzione;
- * del diritto esclusivo di autorizzarne la distribuzione;
- * del diritto esclusivo di autorizzare il loro noleggio e prestito indipendentemente dal diritto esclusivo di vendita e distribuzione.

Radio e tv. I diritti delle emittenti radiofoniche e televisive, vengono meglio precisati e, in parte, ampliati. Piu' specificamente, fatti naturalmente salvi i diritti esclusivi spettanti ad autori, produttori, artisti interpreti ed artisti esecutori, le emittenti radiotelevisive hanno i seguenti diritti esclusivi:

- * autorizzare la fissazione (ossia la registrazione) delle proprie emissioni effettuate via cavo o via satellite;
- * autorizzare la riproduzione diretta o indiretta delle fissazioni delle proprie emissioni;
- * autorizzare la ritrasmissione via cavo o via satellite delle proprie emissioni, nonche' la loro trasmissione a scopo di lucro al

pubblico;

- * autorizzare la distribuzione delle proprie fissazioni;
- * utilizzare la fissazione delle proprie emissioni per nuove trasmissioni o ritrasmissioni per nuove registrazioni.

Interpreti ed esecutori. Finora la legge italiana faceva riferimento, quali titolari di diritti, anche agli artisti attori o interpreti e agli artisti esecutori, con specifico riguardo all'esecuzione di opere e composizioni drammatiche o letterarie per i primi e alle opere o composizioni musicali per i secondi.

Con la nuova normativa vengono in primo luogo definiti diversamente e analiticamente gli artisti interpreti e gli artisti esecutori: sono, infatti, considerati tali attori, cantanti, musicisti, ballerini e chiunque rappresenti, canti, reciti, declami o esegue in qualunque modo opere dell'ingegno, indipendente dal fatto che esse siano tutelate o di dominio pubblico.

A prescindere dal compenso che compete loro per le prestazioni dal vivo, a questi soggetti sono riconosciuti diritti esclusivi ben precisi, ossia:

- * quello di autorizzare la registrazione e la radiodiffusione delle loro prestazioni artistiche;
- * quelle di autorizzare la radiodiffusione via satellite o la comunicazione al pubblico delle loro prestazioni artistiche dal vivo;
- * quello di autorizzare la distribuzione delle registrazioni delle loro prestazioni artistiche;
- * quello di autorizzare il noleggio e il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni.



Il Sole 24 ORE S.p.a. - © Tutti i diritti riservati